|  |
| --- |
| GIUNTA REGIONALE |

**Allegato 1**

**specifiche tecniche dell’autorizzazione** **di carattere generale denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati**:

1. **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all’art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006** - di potenza termica nominale maggiore uguale a 1 MW e inferiore a 50MW, *inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta*;
2. **IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all’art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs. 152/2006 -** *aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni;*
3. **IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all’allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 -** *funzionanti per un periodo uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio***;**
4. **IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW;”**

**AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE**

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**
	1. La presente autorizzazione ai sensi all’art. 272, commi 2, 3 e **3bis** e art. 273-bis, Parte Quinta, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applica agli stabilimenti in cui sono ubicati, anche insieme ad altri impianti:
		1. **RA 03a) -** MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentato con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta (*compreso gli impianti di cogenerazione e la trigenerazione*);
		2. **RA 03b) -** IMPIANTI DI COMBUSTIONE aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione previste dall’articolo 270 o dall’articolo 272, comma 1, salvo il caso in cui sia previsto l’effettivo convogliamento a punti di emissione comuni (*compreso gli impianti di cogenerazione e la trigenerazione*);
		3. **RA 03c) -** IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti uguale o superiore alle 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 1MW se alimentati a Metano o GPL e inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio;
		4. **RA 03d) -** IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10MW e inferiore a 50 MW;
	2. Per le definizioni si rimanda alla Parte Quinta Titolo I e II del D.lgs. 152/06 s.m.i..
	3. **Per la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale si deve utilizzare il modello Allegato A**
2. **REQUISITI TECNICI E COSTRUTTIVI**
	1. **La costruzione di un impianto di combustione o di un medio impianto termico civile o di un impianto di combustione deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del D.lgs. 152/2006.**
	2. La velocità dei fumi, emessi dal singolo punto di emissione, relativa al massimo carico termico ammissibile, deve essere:
		1. per caldaie > 10 m/s;
		2. per motori e a turbine > 15 m/s;
		3. per impianti a biomasse solide > 11 m/s.
	3. Qualora un medio impianto di combustione o medio impianto termico civile o impianto di combustione, risulta ampliato attraverso l’installazione di una o più nuove unità, a queste vanno applicati i valori limite **previsti per i nuovi impianti**”.
	4. Si considerano come un unico impianto, ai fini della determinazione della potenza termica nominale in base alla quale stabilire i valori limite di emissione, gli impianti di combustione, i medi impianti di combustione e i medi impianti termici civili che sono localizzati nello stesso stabilimento e le cui emissioni risultano convogliate o convogliabili, ad un solo punto di emissione.
	5. Non sono considerati, a tali fini, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.
	6. La valutazione relativa alla convogliabilità deve tener conto dei criteri previsti dall’art. 270 del D.lgs. 152/2006.
	7. La presente autorizzazione e ammissibile anche insiemealle altre autorizzazioni di cui all’art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06**,** adottate dalla Regione Abruzzo.
	8. Sono fatte salve tutte le norme relative agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all’utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura.
3. **AUTORIZZAZIONE ALLO STABILIMENTO IN CUI SONO UBICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI TERMICI CIVILI CHE SONO IN FUNZIONE PER PIÙ DI 500 ORE OPERATIVE ALL’ANNO**
	1. **SCHEMA DI FLUSSO**
		1. Deve essere rappresentato in uno schema di flusso il/i ciclo/i lavorativo/i svolto/i complessivamente nello stabilimento completo di indicazione dei punti di emissione contrassegnati con numero progressivo
			1. E1, E2,……………, En - per i punti soggetti ad autorizzazione
			2. E(NSA)1, E(NSA)2,………….., E(NSA)n - per i punti non soggetti ad autorizzazione).
		2. Lo schema di flusso è allegato alla Relazione Tecnica Semplificata di cui costituisce parte integrante.
	2. **RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA**
		1. Per i **medi impianti di combustione o impianti di combustione o impianti termici civili**, indicare i dati elencati nella Parte IV-bis, dell’allegato I, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006:
		2. ***IMPIANTI DI COMBUSTIONE[[1]](#footnote-1)***

### 1) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_ - Descrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motore/Turbina (\*)** | **Combustibile (\*\*)** | **Quantitativi (t/anno)** | **Potenza termica nominale (MWt)** | **Numero previsto di ore operative annue (ore)** | **Carico medio di processo(%)(\*\*\*)** | **Data di messa in esercizio****(\*\*\*\*)** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |

### 2) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_ - Descrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motore/Turbina (\*)** | **Combustibile (\*\*)** | **Quantitativi (t/anno)** | **Potenza termica nominale (MWt)** | **Numero previsto di ore operative annue (ore)** | **Carico medio di processo(%)(\*\*\*)** | **Data di messa in esercizio****(\*\*\*\*)** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |

### 3) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_ - Descrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motore/Turbina (\*)** | **Combustibile (\*\*)** | **Quantitativi (t/anno)** | **Potenza termica nominale (MWt)** | **Numero previsto di ore operative annue (ore)** | **Carico medio di processo(%)(\*\*\*)** | **Data di messa in esercizio****(\*\*\*\*)** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |

### 4) Riferimento QRE del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Punto emissione \_\_\_\_ - Descrizione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Motore/Turbina (\*)** | **Combustibile (\*\*)** | **Quantitativi (t/anno)** | **Potenza termica nominale (MWt)** | **Numero previsto di ore operative annue (ore)** | **Carico medio di processo(%)(\*\*\*)** | **Data di messa in esercizio****(\*\*\*\*)** |
|  |  |   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |   |

**(\*\*\*)** Dichiarare solo *per i medi impianti di combustione e impianti di combustione*

**(\*\*\*\*)** *Allegare la documentazione che prova che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti, degli impianti di combustione esistenti, dei medi impianti termici civili esistenti, è antecedente al 20 dicembre 2018 e la dichiarazione che le condizioni di esercizio non sono mutate rispetto al precedente titolo autorizzativo, in proprio possesso. Per quelli nuovi compilare la comunicazione di messa in esercizio.*

**NB la presente autorizzazione di carattere generale di applica anche agli *impianti di* Cogenerazione e trigenerazione per la** produzione di [energia meccanica,](https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_meccanica) trasformata in [energia elettrica](https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica) e di [calore,](https://it.wikipedia.org/wiki/Calore) utilizzabile nei per processi produttivi-industriali. (*da 1MW e inferiore a 3 MW rientra nella presente autorizzazione generalizzata*)

* 1. **QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (QRE)**
		1. Alla **domanda** di adesione deve essere allegata, come parte integrante della Relazione Tecnica semplificata il QRE come specificato nell’Allegato B.
		2. Devono essere riportati tutti i punti di emissione rappresentati nello schema di flusso, allegato alla relazione tecnica, del ciclo lavorativo svolto complessivamente nello stabilimento con l’indicazione dei numeri progressivi così specificati al punto 3 riepilogati:
	2. **Deve esserci perfetta corrispondenza tra la *Relazione Tecnica Semplificata*, lo *Schema di Flusso* e il *QRE.***
1. **AUTORIZZAZIONE ALLO STABILIMENTO IN CUI SONO UBICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI DI COMBUSTIONE O IMPIANTI TERMICI CIVILI CHE NON SONO IN FUNZIONE PER PIÙ DI 500 ORE OPERATIVE ALL’ANNO**
	1. I medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni, sono esentati dall’obbligo di adeguarsi ai pertinenti valori limite di emissione previsti dall’allegato I alla parte Quinta. Essi devono comunque rispettare i valori limite previsti alla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di adesione all’autorizzazione di carattere generale.**Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di adesione, il gestore presenta all’autorità competente e all’ARTA, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente**;
	2. I medi impianti di combustione nuovi che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di tre anni, sono esentati dall’obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dall’allegato I alla parte Quinta. Essi devono comunque rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 e, per le emissioni di polveri degli impianti alimentati a combustibili solidi, in ogni caso, un valore limite non superiore a 100 mg/Nm³.Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva a quella di adesione all’autorizzazione di carattere generale ed ai due anni civili seguenti. **Entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall’anno civile successivo a quello di adesione, il gestore presenta all’autorità competente e all’ARTA, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente.**
	3. Nella domanda di autorizzazione di adesione deve essere inserito l’impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative (**Allegato A**);
2. **GRUPPI ELETTROGENI O MOTORI DI EMERGENZA**
	1. I gruppi elettrogeni o motori di emergenza nuovi (*in linea con le nuove tecnologie sostenibili*), sono esentati dall’applicazione dei pertinenti valori limite previsti all’allegato I parte Quinta a condizione che il gestore disponga di una dichiarazione di conformità dell’impianto rilasciata dal costruttore che attesta la conformità delle emissioni ai valori limite della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/2006;
	2. L’esonero è ammesso solo se la dichiarazione riporta le istruzioni tecniche per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto e le altre informazioni necessarie a rispettare i valori limite, quali le configurazioni impiantistiche e le modalità di gestione idonee, il regime di esercizio ottimale, le caratteristiche del combustibile e i sistemi di regolazione;
	3. Il gestore deve conservare evidenza in impianto dell’effettuazione delle manutenzioni previste e dei periodi di funzionamento per almeno 3 anni.
3. **TRASFERIMENTO IMPIANTO**
	1. Il Trasferimento di un Impianto autorizzato comporta sempre una nuova istanza di autorizzazione.
4. **MODIFICA DI UN IMPIANTO**
	1. Il Progetto di modifica di un impianto deve sempre riportare, a confronto, lo stato di fatto autorizzato e quello proposto come modifica, oltre ai termini previsti per la realizzazione della stessa.
5. **PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**
	1. Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.
	2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all’esterno dell’ambiente di lavoro.
	3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
		1. Idonei punti di campionamento, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, per gli impianti superiori a 15 MW, a monte degli stessi, al fine di accertarne l’efficienza.
		2. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, altresì, la sezione di campionamento deve essere accessibile ed agibile con le necessarie condizioni di sicurezza per le operazioni di rilevazione.
		3. La velocità dei fumi, emessi dal singolo camino o dalla singola canna, relativa al massimo carico termico ammissibile, deve essere:
			1. per caldaie > 10 m/s;
			2. per motori e turbine > 15 m/s;
			3. per impianti a biomasse solide > 11 m/s.
	4. Indicazioni su Campionabilità ed accesso in sicurezza ai punti di emissione
		1. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche).
		2. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da almeno 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
	5. Qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (*ordinaria preventiva o straordinaria successiva, qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva*), deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi possono essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.
6. **CRITERI DI MANUTENZIONE**
	1. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto, oggetto della presente autorizzazione, devono essere definite nella procedura operativa secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso / manutenzione o assimilabili) e registrate su un registro tenuto dall’Azienda con le seguenti indicazioni:
		1. la data e N°. di effettuazione dell’intervento;
		2. il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
		3. la descrizione sintetica dell’intervento;
		4. l’indicazione dell’autore dell’intervento.
	2. Il registro deve essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.
7. **EVENTUALE IMPIANTO DI ABBATTIMENTO:**

|  |  |
| --- | --- |
| Macchinari Connessi  | Impianto di abbattimento ed efficienza di abbattimento  |
|   |   SiglNO a…… SI   |
|   |   SiglNO a………SI   |
| Data  | Timbro della ditta firma del gestore  |

1. **MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME**
	1. Alla domanda di adesione può essere allegata la comunicazione relativa alla messa in esercizio che può avvenire dopo un periodo di quarantacinque giorni dalla domanda stessa.
	2. Se non comunicata in sede di domanda di adesione, la data di messa in esercizio deve essere comunicata alla Regione, al Comune, alla ASL e al Dipartimento ARTA competenti per territorio con un anticipo di almeno quindici giorni.
	3. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
	4. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale:
		1. dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
		2. dovrà essere indicato il nuovo termine per la messa a regime.
		3. La proroga s’intende concessa qualora l’autorità competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
	5. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell’adesione all’autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione della messa in esercizio
	6. In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARTA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell’adesione all’autorizzazione in via generale.
	7. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Autorità competente, al Comune e al Dipartimento ARTA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall’avvenuto adeguamento.
2. **MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**
	1. Dalla **data** di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.
	2. Il ciclo di campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell’arco di 10 giorni dell’attività secondo le modalità indicate nel successivo punto 15.
	3. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell’articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
	4. Le verifiche successive devono essere eseguite con **cadenza Annuale** a partire dalla data di messa a regime degli impianti; gli esiti analitici devono essere tenuti a disposizione presso l’Impianto.
	5. Il gestore, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, sempre per attività in deroga, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Autorità competente di cui alla lettera o) dell’articolo 268, comma 1, del d.lgs. n.152/06, al Comune, alla ASL e al Distretto ARTA competenti per territorio.
3. LIMITI DI EMISSIONE
	1. Il limite si intende rispettato se, nel corso della verifica, la concentrazione calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi rappresentativi di almeno un’ora di funzionamento dell’impianto non supera il valore limite di emissione;
	2. I valori limite, per gli impianti per cui è previsto un monitoraggio in continuo SAE sono espressi come media giornaliera e media oraria, come definite nell’Allegato VI alla Parte Quinta al D.lgs. 152/06 e smi.
	3. Il limite si intende rispettato se:
		1. Le medie giornaliere non superano i valori di emissione indicati nelle tabelle;
		2. Nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione indicati di un fattore superiore a 1,25.
	4. I requisiti e le prescrizioni funzionali dei SAE sono definiti nei paragrafi 3 e 5 di cui all’allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs 152/06, “Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni”.
4. **METODOLOGIA ANALITICA**
	1. Le **rilevazioni** volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell’effettuazione delle verifiche stesse.
	2. I metodi ammessi ai fini degli autocontrolli definiti dalle norme tecniche, ad oggi in uso per gli inquinanti disciplinati dalla presente autorizzazione sono i seguenti, riferiti alla versione più aggiornata

NOx - UNI EN 14792;

CO - UNI EN 15058

Polveri - UNI EN 13284-1;

COT - UNI EN 12619

Metano - UNI EN ISO 25140

NH3 - UNI EN ISO 21877

HCl - UNI EN 1911;

SOx - UNI EN 14791;

In linea generale, le metodiche devono essere scelte secondo le priorità indicate dell’art. 271 comma 17 del D.lgs. 152/06. Qualora le dimensioni dei punti di emissione non permettano l’uso di metodiche CEN, dovranno comunque essere utilizzate metodiche ufficiali.

* 1. Si ricorda in ogni caso che:
		1. L’accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.
		2. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati, come da QRE, mediante apposizione di idonee segnalazioni indelebili.
	2. I risultati delle analisi eseguite all’emissione devono riportare i seguenti dati:
		1. Portata di aeriforme, espressa in m3/h riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
		2. Concentrazione degli inquinanti, espressa in mg/m3 riferita alle condizioni di temperatura 0°C e pressione 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo.
		3. Temperatura dell’effluente in °C, nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.
1. **PRESCRIZIONI SPECIFICHE**
	1. Il gestore deve conservare, per tutta la durata della autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell’Autorità competente per il controllo copia della documentazione, i certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
	2. **I medi impianti di combustione / impianti di combustione / impianti termici civili, devono rispettare, in base al combustibile utilizzato, i valori limiti di emissione previsti per specifiche tipologie di impianti, di cui alla Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta, della normativa vigente.**
	3. Gli **impianti** devono rispettare inoltre i valori limite più restrittivi e le misure **previste dai piani e dai programmi della qualità dell’aria.**
	4. - Gli **impianti**, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto Aria-Combustibile
2. **CONSIDERAZIONI AMMINISTRATIVE**
	1. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall’art. 272, comma 3, del d.lgs. n.152/2006, ai fini della possibilità di installare l’impianto o avviare l’attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
	2. Il **Comune** interessato, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Regione, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l’adesione. In tal caso la Regione, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicare al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell’autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell’autorizzazione in deroga, l’Azienda ha facoltà di presentare domanda per l’autorizzazione in via ordinaria.
	3. Non possono aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli “stabilimenti” ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall’articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.. Pertanto, in tal caso, gli stessi devono accedere alla procedura ordinaria di cui all’articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (AUA).
	4. Per il rinnovo dell’autorizzazione, il gestore deve presentare domanda di adesione all’autorizzazione generale vigente (ai sensi del dell’art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/2006) almeno quarantacinque giorni prima della scadenza prevista sempre dal comma 3 sopracitato, corredata dai documenti prescritti oppure far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell’autorità competente nel caso in cui le condizioni d’esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
	5. La presente autorizzazione deve seguire quanto previsto dall’Art. 272 del D.lgs. n. 152/2006 con l’obbligo, da parte del gestore dell’Impianto, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa.

SI RICORDA CHE IL GESTORE DEGLI STABILIMENTI IN CUI SONO UBICATI MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ARCHIVIA E CONSERVA PER ALMENO SEI ANNI SUCCESSIVI DALLA DATA DI ENTRATA DELL’AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUN MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE, SULLA BASE DELLO SCHEMA PREVISTO ALL’APPENDICE 4-BIS AI SENSI DEL PUNTO 5-BIS-2 DELL’ALLEGATO VI ALLEGATI ALLA PARTE QUINTA D. LGS 152/2006.

1. Riportare i dati relativi a tutti i medi impianti di combustione **/** impianti di combustione / impianti termici civili presenti nello stabilimento [↑](#footnote-ref-1)